



►► Programmazione
Territoriale

UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

Comuni di Barattili San Pietro, Cabras, Riola Sardo, San Vero Milis

Sede operativa: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR)

Sede legale: Comune di Riola Sardo – Via Roma

C. F. – P. IVA 01211910953

*PT-CRP-27/INT-37_1 Citta dello
sport per tutti: Complesso Sportivo
Sa Rodia nel Comune di Oristano
CUP F19H19000190002*

R.T.P. NIEDDU-MURGIA-NIEDDU

Ing. Stefano Nieddu - Capogruppo
Geom. Marco Antonio Murgia - Mandante
Ing. Jr. Gianmichele Nieddu - Mandante

c/o Ing. Stefano Nieddu

Via Guerrazzi, 25 Nuoro

Telefono 078430045

Fax 1782219818

Cellulare +393496800212

E-mail stefano@studionieddu.com

PEC stefano@pec.studionieddu.com

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

*PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA
STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA*

Elaborato:

Scala:

B

I MANDANTI :

Geom. Marco A. Murgia
Ing. Jr. Gianmichele Nieddu

IL CAPOGRUPPO :

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI NUORO
Dott. Ing. Stefano Nieddu N. 369. Settori A+B+C
dott. ing. Stefano Nieddu

Data:

Maggio 2021

Data modifica:

COLLABORATORI :

Geom. Luciano Gungui

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Antonio Vacca

IL COMMITTENTE :



Unione dei Comuni

Costa del Sinis Terra dei Giganti

OGGETTO: PT-CRP-27/INT-37_1 Città dello sport per tutti: Complesso Sportivo Sa Rodia nel Comune di Oristano. CUP F19H19000190002. Progetto di fattibilità tecnico economica
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza

Premessa

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 131 del D.lgs. 163 del 12.04.2006, nell'ambito della redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del complesso sportivo di Sa Rodia, vengono date mediante la presente relazione le "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento". Si ritiene che i lavori di cui al presente progetto di fattibilità tecnico economica rientrino negli obblighi previsti dal D.Lgs. n° 81/08, dal momento che si ipotizza di avere un cantiere con più di 200 uomini/giorno nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese o lavoratori autonomi, non potendo peraltro al momento escludere che l'Impresa aggiudicataria dei lavori possa ricorrere alla collaborazione di altre imprese per l'esecuzione di particolari lavorazioni.

Definizioni

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «**cantiere**»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione** dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Obblighi dei diversi soggetti

Committente o Responsabile dei lavori

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento. Prima dell'affidamento dei lavori il Committente o il Responsabile dei lavori designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, poi verifica l'idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e degli eventuali Lavoratori autonomi, richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, ed una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, quindi trasmette alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare, elaborata conformemente all'Allegato III.

Coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV, inoltre predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Coordinatore per l'esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha l'obbligo di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Deve inoltre verificare l'idoneità del POS e la coerenza di quest'ultimo con il PSC. Ha inoltre l'obbligo di adeguare il PSC ed il fascicolo in funzione dell'evoluzione dei lavori e di verificare che le imprese adeguino eventualmente i rispettivi POS. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori inoltre deve organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra le diverse imprese ed i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione. Deve inoltre verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Vi è inoltre l'obbligo di segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano, e proporre eventualmente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di comunicare l'inadempienza alla A.S.L. e alla direzione provinciale del lavoro. Nel caso in cui in cantiere sussista un pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, il coordinatore ha l'obbligo di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Impresa appaltatrice

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve consegnare il Piano Operativo della Sicurezza, inoltre in caso di presenza di imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi l'impresa appaltatrice ha nei loro confronti i seguenti obblighi : verificare l'idoneità Tecnico - Professionale anche mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. , verificare il rispetto degli obblighi INPS ed INAIL, trasmettere il suo POS alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi, verificare che le imprese subappaltatrici abbiano redatto il loro POS e consegnarne una copia anche al Coordinatore per la sicurezza. L'impresa appaltatrice inoltre deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.

Prime indicazioni sul PSC

In questa fase di progetto di fattibilità tecnico economica vengono illustrati al committente sia il modo in cui dovrà essere redatto il PSC sia gli argomenti che dovranno essere poi approfonditi e sviluppati durante le seguenti fasi della progettazione. Nella successiva fase della progettazione (quella definitiva ed esecutiva) sarà necessario analizzare i costi della sicurezza per consentire l'inserimento analitico degli stessi nel quadro economico. Tali costi rappresenteranno circa il 5 - 8% dell'importo del computo metrico, ma non costituiranno ulteriore onere aggiuntivo. Durante la progettazione esecutiva dovrà essere redatto il PSC ed il Fascicolo dell'Opera secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n° 81/08. Quindi il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dovranno fare in modo di redigere e far applicare un PSC che, rima di tutto non lasci eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, ma nel contempo non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo in procedure burocratiche che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell'Impresa esecutrice non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro. Il PSC sarà quindi per questo motivo distinto in due parti. Nella prima parte saranno trattati argomenti che riguardano le prescrizioni di carattere generale che andranno a rappresentare, adattandole alle specifiche esigenze del cantiere, i limiti entro i quali si consente all'impresa di muoversi con la sua autonoma operatività evitando di imporre procedure troppo macchinose che potrebbero indurre l'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche. Nella seconda parte saranno trattati argomenti che riguardano il piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa. Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative per le fasi più significative dei lavori e delle schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di più Imprese. Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la redazione del POS e la proposta di adottare delle schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva.

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

La redazione del fascicolo consiste in pratica nella predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione dell'opera. Il coordinatore per la progettazione ha il compito di redigere un "Fascicolo dell'Opera". Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di adeguarlo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute nel corso della realizzazione dell'opera. Il committente dell'Opera ha il compito di controllare il fascicolo ed aggiornarlo per eventuali modifiche che possano intervenire nel corso della sua vita. In Italia il "Modello tipo di redazione del Fascicolo" approvato dalla Commissione europea è stato adottato integralmente nella Nota all'art. 91 comma 1b del DLgs 81/08 . Pertanto, a tale "Modello" ci si atterrà per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione definitiva ed esecutiva.

Nuoro 20/05/2021

Il Capogruppo

Dott. Ing. Stefano Nieddu

